

## IMPORTANZA BIOLOGICA DELLA NUOVA LEGGE SULLA CACCIA


### Lo stato giuridico preesistente

La più importante legge dopo l'unità d'Italia è indubbiamente il testo unico del 1923 che unificò le diverse legislazioni in atto nei differenti Stati del nostro Paese ed instaurò il regime della cosiddetta « caccia libera » abrogando il « *jus prohibendi* » e consentendo in tal modo al cacciatore munito di permesso di caccia di entrare nel fondo altrui e di venire in possesso della selvaggina, giuridicamente *res nullius* fino al momento in cui il cacciatore medesimo se ne impadronisce.

Questa condizione, diversa da quella della maggioranza dei paesi europei, compresi quelli a diritto latino, è la principale determinante dell'attuale situazione della caccia nel nostro paese. Infatti, cadute quelle limitazioni che potevano essere opposte dalla proprietà del fondo, di fronte ad un'agricoltura abdicante e ad una inesistente protezione della natura in generale e degli uccelli in particolare, i cacciatori cosiddetti liberi sono divenuti gli arbitri incontrastati della situazione in questo settore.

Per quanto le questioni di diritto non siano di per se stesse quelle delle quali vorremmo trattare, non possiamo omettere dall'accennarvi, per lo meno a guisa di premessa, in quanto esse sono essenziali e determinanti sulle questioni biologiche e faunistiche e sulla stessa protezione della natura.

Colla legge del 1923 si profilava quindi



1) Fagiano tenebroso.

il trionfo dei consumatori di quella risorsa naturale che è la selvaggina, mentre nessuna o scarsissime disposizioni erano previste per la conservazione e la produzione.

Il successivo testo unico del 1939, tuttora vigente, è meno sostanziale del precedente. Si tratta di una legge varata nel passato regime e preparata da una commissione tecnica in cui tuttavia i cacciatori avevano la prevalenza. Essi venivano organizzati in unica potente federazione a carattere corporativo, la Federcaccia, alla quale venivano affidati importanti compiti anche amministrativi ed una preconstituita maggioranza in seno agli organi periferici: i Comitati Provinciali della Caccia, presieduti dall'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura come rappresentante del Ministero stesso. L'accentramento amministrativo era piuttosto evidente per quanto alla Federazione della Caccia fosse devoluta gran parte dell'esercizio dei poteri nel settore venatorio italiano. La legge del 1939, nel suo complesso, è un'opera di compromesso al quale deve la sua lunga validità, che si trascina in parte tuttora. La protezione vi si affaccia, per quanto più teorica che efficiente. Si prospetta un elenco di specie protette in modo assoluto e la possibilità di istituire zone di ripopolamento che indirettamente possono funzionare da rifugio applicando, da parte del Ministero di Agricoltura, un comodo quanto elastico art. 23.

I concessionari di riserve di caccia si costituiscono in Ente Produttori Selvaggina.

Frattanto, colla seconda guerra mondiale e colla nuova Costituzione si profila una riforma della legge vigente.

I più profondi mutamenti si determinano dapprima sul piano amministrativo. Il decentramento in questo settore esige gravi conseguenze. Le regioni a statuto speciale: Valle d'Aosta, Alto Adige, Friuli e Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna raggiungono una completa autonomia in materia di caccia avendo acquistato anche la facoltà di legiferare separatamente dal resto del Paese. Infatti il testo unico del 1939 è da esse applicato come un disegno

fondamentale e basale, ma ad esso si sovrappongono nuove norme, purtroppo non sempre in armonia colla conservazione e protezione soprattutto nelle regioni insulari.

D'altra parte un decentramento amministrativo voluto dal Governo anche per il resto del Paese muta la fisionomia dei Comitati non più presieduti dall'Ispettore Provinciale dell'Agricoltura ma da un Assessore Provinciale. Inoltre la maggior parte dei compiti amministrativi devoluti prima al Ministero viene trasferita ai Presidenti delle Provincie. Infine una sentenza della Corte Costituzionale invalida la iscrizione obbligatoria dei cacciatori alla Federcaccia.

A questo punto si è reso necessario l'adeguamento del T.U. del 1939 alle nuove esigenze. Questa necessità era d'altra parte avvertita non solo dai circoli dei cacciatori, ma da alcuni settori del Governo e dell'opinione pubblica. I cacciatori tuttavia anche in questo caso sono stati i più solleciti e partecipi di detta riforma. Infatti la legge stralcio testé uscita è derivata da un progetto di legge dell'On. Sen. Pieraccini ed altri numerosi dello schieramento di sinistra e centro sinistra, progetto che ha fornito la base di discussione alle Commissioni Legislative della Camera e del Senato e che era stato predisposto d'accordo coll'Unione Provincie di Italia. Si tratta quindi di una legge dei cacciatori che solo in sede parlamentare ha subito quegli emendamenti in favore della protezione della natura che costituiscono il suo maggior pregio, come si può constatare confrontando il testo primitivo del suddetto progetto di legge e la legge stralcio definitiva.

### **I criteri informativi della nuova legge**

Diciamo subito che la nuova legge stralcio, la quale doveva semplicemente adeguare la legge precedente ad una nuova realtà politica ed amministrativa, ha finito col costituire una modifica del T.U. del 1939 più sostanziale di quanto era stato previsto.



2) Starna.

Dati i presupposti politici cui abbiamo accennato non fa meraviglia che tale limitazione del diritto di proprietà e dell'iniziativa privata in materia di caccia. Vi accenniamo semplicemente per il fatto che legge stralcio abbia portato ad una nuova tali limitazioni incidono in definitiva sulla produzione ed uso della selvaggina. Fra queste si deve considerare il divieto di utilizzare la stessa nell'interno dei fondi chiu-

si non solo come caccia, ma anche come allevamento da parte dei proprietari o possessori dei fondi medesimi. Infatti la selvaggina che si produce nell'interno del fondo, allorché producesse danni dovrà venire catturata dal Comitato della Caccia che la utilizzerà quindi a scopi venatori. In tal modo il proprietario del fondo chiuso non verrà indotto a favorirne la diffusione e l'incremento (art. 8, 29 del T.



3) Cinghiale al pascolo in una riserva della Maremma.

U.). Le riserve private vengono a subire ulteriori limitazioni, controlli ed oneri e le concessioni delle stesse vengono trasferite alle Amministrazioni Provinciali.

Ne consegue che la nuova legge stralcio rende impossibile alla proprietà agricola, privata o non, grande o piccola, fare della caccia una industria agraria, anche in quei terreni in cui il basso valore e le difficili condizioni locali non renderebbero possibile alcuna forma di sfruttamento silvo-agricolo e ciò in contrasto a quanto accade nella maggior parte dei paesi europei, non solo d'occidente ma anche di oriente.

Al contrario la produzione della selvaggina viene concepita in forma pubblica ed effettuata, nella maggior parte dei casi, in terreni altrui da parte dei Comitati Provinciali ai quali è data la possibilità di istituire zone di ripopolamento e cattura in terreni privati e pubblici senza richiedere una autorizzazione preventiva ai proprietari degli stessi, ma con un semplice affisso nell'albo pretorio del Comune, al quale i proprietari potranno opporsi solo entro 60 giorni. Le zone stesse potranno essere costituite anche con il consenso dei proprietari di soli due terzi del territorio. I danni saranno rifusi solo in caso risul-

tino bene evidenti e provati, ma nessun indennizzo è previsto per il nutrimento e produzione di quella selvaggina che sarà prelevata dal cacciatore all'apertura della zona senza che nulla spetti al coltivate, se non l'eventuale ulteriore incomodo di vedere il proprio terreno percorso da cani e cacciatori, senza vantaggio, se non con danno, di qualsiasi tipo di coltura o di utilizzazione silvana e pastorale dei terreni medesimi. Naturalmente ciò deriva come conseguenza, comoda per il cacciatore, del principio giuridico che considera la selvaggina *res nullius*.

Questa disponibilità della selvaggina, scissa dalla destinazione del suolo, che viene in generale stabilita dal possessore del medesimo, e che si realizza nella maggior parte dei casi, è una delle più critiche condizioni del nostro sistema venatorio che meriterebbe un più attento esame.

#### **Gli aspetti protezionistici della nuova legge**

Ma vogliamo esaminare non solo gli aspetti critici della nuova legge, ma anche quelli più promettenti, che fanno intravedere un avvenire di progresso, ove vengano rigorosamente sostenuti, anche se proprio la maggioranza di questi ha incontrato la disapprovazione e lo scontento di alcune categorie di cacciatori.

Alludiamo al profilarsi, per quanto debole, della conservazione della fauna per scopi che non siano prettamente ed esclusivamente venatori.

La nuova legge stralcio è bensì una ennesima legge preparata ad uso dei cacciatori, tuttavia nel lungo tragitto che ha portato alla sua pubblicazione e attraverso un iter parlamentare che ci dicono arduo e contrastato, ha acquisito l'apporto di correnti protezionistiche che, sia pure impreviste e dibattute, hanno saputo esprimersi in quella sede. E' questo a nostro parere ciò che per un naturalista appare il risultato più tangibile.

Nella discussione infatti tali tendenze hanno cercato di sfociare nell'abolizione delle caccie primaverili e della uccellazione (art. 2, 12 del T.U.).

Le caccie primaverili, esercitate nel momento immediatamente precedente la riproduzione o addirittura durante la stessa e specialmente quella a mare alle quaglie ed alle tortore rappresentano uno degli aspetti più negativi del nostro costume venatorio. Assai aspro sembra essere stato il dibattito su questo argomento e non tale da vincere definitivamente le resistenze di alcuni circoli venatori i quali non intendono rinunciare ad esse.

L'uccellazione, per quanto in decadenza, ci viene molto rimproverata all'estero ed ha il grave torto di incidere su una parte dei piccoli uccelli canori ed insettivori alimentando forme di caccia minori e deteriori come il capannismo e la piccola caccia in genere, sebbene nelle sue forme più appariscenti, come roccoli e brescianelle nell'Italia settentrionale, risulti tradizionale e con aspetti in parte paesistici.

L'art. 28 della nuova legge stralcio (67 bis del T.U.) consente l'istituzione di oasi di protezione della fauna e quindi di santuari per gli uccelli, anche migratori, e pertanto può considerarsi una disposizione dedicata principalmente alla protezione e conservazione, sebbene indirettamente alla caccia.

Anche nella nuova composizione dei Comitati Provinciali si ravvisa l'affacciarsi di tendenze protezionistiche colla introduzione di un rappresentante dell'Ente Protezione Animali ed uno della Pro Natura, a fianco dello zoologo, e sia pure insieme ad una larga rappresentanza delle varie libere associazioni dei cacciatori.

I nuovi previsti regimi di caccia controllata (art. 24, 67 del T.U.) possono considerarsi un passo innanzi verso una maggiore disciplina e razionalità nell'esercizio della caccia, purché questi regimi vengano applicati con saggezza e non risultino puri pretesti per coprire altri motivi ed intenzioni.

Una novità importante e degna di rilievo ci sembra inoltre l'art. 1 (8 del T.U.) il quale stabilisce che per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato de-



4) Nido di Airone rosso, nella costa del Lamone, Ravenna.

ve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati Provinciali della Caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Questa disposizione, se applicata seriamente, consentirebbe non solo di evitare che persone non idonee esercitino la caccia, ma anche coloro che difettano delle più elementari nozioni biologiche nell'esercizio di uno sport che le richiede. Si arriverebbe in altri termini alla istruzione del cacciatore, per quanto in forma più ridotta di quanto avviene in altri paesi venatoriamente evoluti, come la Germania.

Sullo stesso piano sono gli inasprimenti delle pene dei reati di bracconaggio, che rappresentano un ragionevole tentativo di fortificare la disciplina e la legislazione in questo difficile settore.

Troppo lungo sarebbe esaminare tutte le innovazioni contenute nella legge stralcio sulla caccia, crediamo tuttavia di avere accennato alle più importanti.

Nel complesso possiamo dire che, accanto ad alcune deficienze non facilmente

colmabili dovute a tendenze politico-sociali complesse, riscontriamo il seme di innovazioni e sviluppi i quali potrebbero portare ad un risanamento dell'attività venatoria intesa non semplicemente come uno sport di consumo da parte di un certo numero di dilettanti più o meno disciplinati, ma come la saggia produzione e utilizzazione di una risorsa naturale la quale è patrimonio comune della totalità dei cittadini.

Contro quelle disposizioni protettive che abbiamo sopra elencato e soprattutto contro le limitazioni delle caccie primaverili e l'abolizione della uccellazione, si sono levate le opposizioni delle correnti più estreme dei cacciatori le quali hanno indotto il Governo ad impegnarsi a rivedere entro breve tempo tutta la legislazione venatoria.

Occorre pertanto che le forze della protezione e le correnti della coltura interessate escano non solo dall'anonimato indifferente ed agnostico, ma sappiano organizzarsi ed esprimersi in sede parlamentare, onde il buon seme contenuto nella nuova legge stralcio non abbia ad isterilire anziché dare i frutti sperati.